

Semplificazione degli adempimenti per la presentazione di domande di qualificazione di manifestazioni fieristiche già riconosciute.

Si rende noto che, a seguito della modifica normativa introdotta dalla LR 6/2019 alla LR 7/2003 recante la "Disciplina del settore fieristico", il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche non sarà più approvato con deliberazione della Giunta regionale e successivamente oggetto di mera pubblicazione sul BUR, ma sarà costituito, dal 2020, da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Per le manifestazioni di carattere **internazionale, nazionale e regionale**, la relativa qualificazione delle singole manifestazioni fieristiche, non sarà più attribuita da una Deliberazione della Giunta regionale, bensì con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica. Rimane invece **invariata** la disciplina previgente relativa agli eventi di rilievo locale.

All'articolo 4 della LR 7/2003 è stato inoltre aggiunto un comma 5 bis che prevede che la qualificazione **già precedentemente attribuita** possa essere "*mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto*" e che, in tali casi, "*il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento*".

A seguito di tale semplificazione, per le manifestazioni fieristiche già qualificate, sarà pertanto sufficiente, ai fini dell'inserimento nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, che il legale rappresentante del soggetto organizzatore trasmetta una dichiarazione (accompagnata da copia di un documento di identità personale del sottoscrittore) in cui si attesti che:

permangono, rispetto alle precedenti edizioni, i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento per il riconoscimento della qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale già attribuita da precedenti provvedimenti amministrativi.

Vanno contestualmente comunicati ai fini della pubblicazione sul calendario fieristico:

- a) denominazione della manifestazione fieristica;
- b) tipologia e qualifica;
- c) luogo e periodo di svolgimento;
- d) settori merceologici interessati;
- e) denominazione e, ove ritenuto opportuno, eventuali contatti degli organizzatori.

Al fine di garantire una corretta, tempestiva e completa informazione agli utenti ed operatori interessati, sia attraverso il calendario fieristico regionale che attraverso i similari strumenti di informazione nazionali ed internazionali, **si raccomanda agli organizzatori il rispetto dei termini di presentazione della documentazione e la tempestività nella comunicazione di eventuali variazioni relative alle singole manifestazioni.**

Restano fermi gli obblighi relativi alla trasmissione della domanda di riconoscimento già previsti dalla LR 7/2003 e dal relativo DPRReg. 19 aprile 2005, n. 0104/Pres. per:

1. domande di attribuzione di qualifica per **nuove** manifestazioni fieristiche
2. domande finalizzate ad ottenere una **diversa qualificazione** per manifestazioni fieristiche già qualificate.

Restano inoltre fermi gli obblighi relativi alla trasmissione dei **dati statistici** a conclusione delle singole manifestazioni fieristiche.